



Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

D.L. 5/2021 / A.C. 2934

Dossier n° 95 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 17 marzo 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2934
D.L.	5/2021
Titolo:	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
testo originario:	4
testo approvato dal Senato:	4
Date:	
emanazione:	29 gennaio 2021
pubblicazione in G.U.:	29 gennaio 2021
approvazione del Senato:	10 marzo 2021
presentazione:	29 gennaio 2021
assegnazione:	29 gennaio 2021
scadenza:	30 marzo 2021
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato per la conversione in legge ed è stato lì approvato con voto di fiducia nel medesimo testo originario del Governo; si compone di **4 articoli** suddivisi in **13 commi**.

L'**articolo 1** disciplina le modalità di costituzione della (nuova) **pianta organica del Comitato olimpico nazionale italiano** (CONI), formata da 165 unità di personale reclutato inizialmente tramite comando - poi mediante trasferimenti - dalla Sport e salute Spa, e successivamente con concorsi pubblici.

L'**articolo 2, comma 1**, rimodula le risorse spettanti al CONI e alla società Sport e salute, novellando l'art. 1, co. 630, della [L. 145/2018](#). Il **comma 2** abroga espressamente le disposizioni incompatibili con il decreto in esame. Il **comma 3** applica al CONI il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. Il **comma 4** detta la disciplina per il trasferimento di alcuni beni al CONI e per l'utilizzo in comune di altri beni. Il **comma 5** detta i tempi per l'adeguamento statutario del CONI alle nuove previsioni.

L'**articolo 3** reca la clausola di neutralità finanziaria, ovvero stabilisce che dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilita nel giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 4 articoli, per un totale di 13 commi, non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato; il preambolo indica per il provvedimento la **finalità** di assicurare sotto il profilo formale

e sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano.

Per quanto attiene al rispetto del requisito dell'**immediata applicazione** delle misure previste dal decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 2 dei 13 commi prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 3 DPCM;

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 1 prevede il trasferimento di personale di Sport e Salute Spa, già dipendente del CONI alla data del **2 giugno 2002**, al CONI con "**qualifica**" corrispondente a quella attuale; il successivo comma 3 fa riferimento alle "qualifiche funzionali" e il comma 4 alle "qualifiche professionali"; *al riguardo si segnala che la legislazione vigente (si veda in particolare l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) fa piuttosto riferimento alle aree funzionali e, nell'ambito di esse, ai profili professionali; inoltre andrebbe chiarito il riferimento alla data del 2 giugno 2002, poiché il trasferimento di personale verso CONI Servizi Spa (società alla quale è poi subentrata "Sport e Salute Spa") è avvenuto a partire dall'8 luglio 2002;*
- sempre il comma 2 prevede per il personale interessato un **diritto di opzione** per restare alle dipendenze di Sport e Salute Spa da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge; tuttavia il comma 4 prevede che la **tabella di corrispondenza** del personale di Sport e Salute Spa oggetto di trasferimento sia adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (non risulta al momento adottata); potrebbe quindi verificarsi il caso che il personale interessato all'eventuale esercizio dell'opzione non abbia contezza delle qualifiche di destinazione; *si valuti l'opportunità di approfondire tale aspetto.*